



Relazione tecnica (A.C. 1254)

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento

Normativa vigente

Secondo la disposizione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79¹, per il pagamento del TFS/TFR dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'ente erogatore provvede "nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro".

Le disposizioni dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 definiscono le modalità di rateizzazione che prevedono un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Varlante normativa

La proposta (cfr. allegato) prevede al primo comma la riduzione dei termini da dodici a tre mesi per la liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati per limiti di età/servizio o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.

Al secondo comma è prevista, a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento da 50.000 euro a 63.600 per il primo importo annuale e da 100.000 euro a 127.200 per il secondo importo.

Ipotesi di lavoro

Sebbene al comma 2 è esplicitamente prevista una decorrenza retroattiva (1° luglio 2023) rispetto alla data di possibile approvazione della norma, si ipotizza che al

¹ convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122

momento dell'effettiva applicazione della nuova disposizione, le prestazioni maturate con decorrenza precedente beneficeranno del regime più favorevole tenendo conto del nuovo termine di tre mesi e del nuovo limite di importo per l'erogazione rateale.

Per tutte le prestazioni si è ipotizzato un termine amministrativo di pagamento pari a due mesi.

L'importo medio lordo dei cessati per vecchiaia/limiti di servizio è pari a 82.400 euro, quello per dimissioni è pari a 74.100 mentre quello per decesso, inabilità è di 66.800.

L'importo medio lordo delle cessazioni per fine incarico (tipicamente TFR per fine impiego dei supplenti della scuola) è pari a 1.800 euro.

Risultanze

Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo nel decennio 2024-2033 al lordo e al netto degli effetti fiscali, nell'ipotesi di applicazione della variante normativa nel corso dell'anno 2024.

ANNO	Effetti derivanti applicazione c. 1 e c. 2 per vecchiaia/limiti di servizio		Effetti derivanti applicazione c. 2 per tutte le altre cause		Totale	
	(in milioni di euro)					
	Lordo effetti fiscali	netto effetti fiscali	Lordo effetti fiscali	netto effetti fiscali	Lordo effetti fiscali	netto effetti fiscali
2024	3.828,5	3.330,8	572,1	497,7	4.400,6	3.828,5
2025	68,8	59,9	690,8	601,0	759,6	660,9
2026	211,7	184,2	-743,9	-647,2	-532,2	-463,0
2027	588,2	511,7	-288,6	-251,1	299,6	260,6
2028	784,4	682,4	-37,8	-32,9	746,6	649,5
2029	389,0	338,4	-7,9	-6,9	381,1	331,5
2030	-139,2	-121,1	96,3	83,8	-42,9	-37,3
2031	-466,7	-406,0	125,3	109,0	-341,4	-297,0
2032	-293,9	-255,7	142,0	123,5	-151,9	-132,2
2033	-184,3	-160,3	-39,6	-34,5	-223,9	-194,0

Il COORDINATORE GENERALE

Giulio Mattioni

Gli attuari

Silvia Leonardi

Patrizio Longo

ALLEGATO

PROPOSTA DI LEGGE
(A.C. 1254)

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

2. Alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» e «100.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «63.600 euro» e «127.200 euro». La disposizione di cui al primo periodo acquista efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023.